



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. X

OGGETTO: L.R. 24/2011 – Norme in materia di politiche giovanili – art. 9 – Consulta regionale dei giovani: approvazione nuovi criteri e modalità di costituzione e di funzionamento. Revoca D.G.R. n. 441 del 2 aprile 2012.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Sport e Politiche Giovanili, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Sport e Politiche giovanili e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport;

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione Marche;

con votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di approvare nuovi criteri e modalità per la costituzione e il funzionamento della Consulta regionale dei giovani, istituita dalla legge regionale 24/2011, art. 9, 1° comma, come riportati nell'Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di revocare, di conseguenza, la D.G.R. n. 441 del 2 aprile 2012 (concernente i criteri e modalità di costituzione e funzionamento della Consulta regionale dei giovani);
3. di demandare a successivi atti la nomina dei componenti della Consulta nonché successive integrazioni e/o eventuali sostituzioni.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Fabrizio Costa)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. X

delibera
385

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:

L.R. 5 dicembre 2011 n. 24 “Norme in materia di politiche giovanili” – Art. 9 (Consulta regionale dei giovani)

Motivazione ed esito dell'istruttoria

L'art. 9 della L.r. 24/2011 istituisce la “Consulta regionale dei giovani”, al fine di favorire il raccordo tra i giovani e la Regione e per promuovere la conoscenza del mondo giovanile.

Il comma 2 dell'art. 9 stabilisce che la Consulta è così composta:

- dall'Assessore regionale competente in materia di politiche giovanili o suo delegato;
- tre rappresentanti dei giovani eletti dalle associazioni iscritte nell'elenco regionale delle associazioni giovanili (art. 9, co.3);
- quattro rappresentanti degli studenti universitari, designati dagli organismi rappresentativi degli studenti;
- cinque rappresentanti degli studenti delle scuole secondarie superiori designati dalle consulte provinciali degli Studenti;
- tre rappresentanti dei movimenti giovanili delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio regionale designati dalle organizzazioni medesime;
- quattro rappresentanti dei giovani imprenditori designati dalle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul territorio regionale;
- cinque rappresentanti delle formazioni giovanili dei partiti politici designati dalla conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari;
- cinque rappresentanti dei giovani amministratori comunali designati dall'Associazione regionale dei comuni Marchigiani (ANCI Marche);
- un rappresentante dei giovani amministratori provinciali designato dall'Unione regionale delle province marchigiane (UPI Marche).

Il citato art. 9 disciplina altresì le funzioni svolte dalla stessa (4° comma) e prevede che la Consulta sia costituita secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta Regionale, garantendo la parità di genere dei componenti (6° comma).

In attuazione a quanto sopra la Giunta Regionale, con delibera n. 441 del 2 aprile 2012, ha approvato i criteri e le modalità di costituzione e di funzionamento della Consulta regionale dei giovani, così come disciplinati nell'Allegato “A” della citata delibera, demandando a successivi atti la nomina dei componenti, nonché le successive integrazioni e/o sostituzioni.

Nello specifico, la seconda parte del documento contiene le modalità di funzionamento dei lavori della Consulta: quindi riguarda le maggioranze richieste per le sedute e per le deliberazioni, le convocazioni delle riunioni e la Presidenza delle stesse, le funzioni di segreteria, la formulazione dei pareri previsti per legge, ecc.

Al riguardo, con riferimento all'operatività della Consulta, che raggruppa un elevato numero di componenti, si sono rilevate una serie di difficoltà dovute in particolare:



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. X**

delibera
385

- alla continua necessità di provvedere a sostituzioni di componenti, rappresentanti di diverse categorie, a seguito della loro perdita dei requisiti di rappresentanza e/o di età;
- alla difficoltà di raggiungere il numero legale per la validità degli incontri.

Ciò premesso si rende quindi necessario, al fine di garantire una funzionale operatività della Consulta, provvedere ad alcune modifiche volte ad assicurare il regolare funzionamento della stessa senza inficiare la rappresentatività delle diverse categorie di giovani.

In base a quanto sopra, poiché l'art. 9 dell'allegato "A" alla delibera in questione prevede che "la Consulta si intende validamente riunita quando è presente la maggioranza dei componenti", è necessario sostituire tale formulazione. In particolare, si stabilisce che per la validità delle sedute è sufficiente la presenza di almeno 1/3 dei componenti. Oltre alla citata modifica, è opportuno aggiungere altre prescrizioni sulle modalità di svolgimento dei lavori e sulla verbalizzazione degli stessi.

Per tutto quanto sopra, si propone alla Giunta Regionale il presente provvedimento avente ad oggetto l'approvazione delle nuove disposizioni e modalità di costituzione e di funzionamento della Consulta regionale dei giovani (ex art. 9 l.r. 24/2011) e la revoca della D.G.R. n. 441 del 02/04/2012.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Patrizia Bonvini)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione

IL DIRIGENTE DELLA P.F.

(Sandro Abelardi)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Paolo Marucci)

La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine, di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Fabrizio Costa)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. 'X

delibera
385

ALLEGATO "A"

Legge Regionale n. 24 del 5.12.2011 – “Norme in materia di politiche giovanili”
Art. 9, co.6 – Criteri e modalità di costituzione e di funzionamento della
Consulta regionale dei giovani

Art. 1
(Ambito di applicazione)

Il presente atto, in attuazione all'art.9, co. 6, della L.R. 24 del 5 dicembre 2011, determina i criteri e le modalità per la costituzione della Consulta regionale dei giovani (d'ora in avanti denominata Consulta) che, ai sensi di legge:

- svolge funzioni propositive sulle politiche regionali a favore dei giovani;
- in particolare esprime parere, alla Giunta regionale, sui piani di cui agli artt. 4 e 5 della legge 24/2011.

Art. 2
(Composizione)

Ai sensi del comma 2° dell'art. 9, la Consulta regionale dei giovani è composta:

- a) dall'Assessore regionale competente in materia di politiche giovanili o suo delegato;
- b) da tre rappresentanti dei giovani eletti dalle associazioni iscritte nell'elenco regionale delle associazioni giovanili (art.9, co.3);
- c) da quattro rappresentanti degli studenti universitari, designati dagli organismi rappresentativi degli studenti;
- d) da cinque rappresentanti degli studenti delle scuole secondarie superiori designati dalle consulte provinciali degli studenti;
- e) da tre rappresentanti dei movimenti giovanili delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio regionale designati dalle organizzazioni medesime;
- f) da quattro rappresentanti dei giovani imprenditori designati dalle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul territorio regionale;
- g) da cinque rappresentanti delle formazioni giovanili dei partiti politici designati dalla conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari;
- h) da cinque rappresentanti dei giovani amministratori comunali designati dall'Associazione regionale dei comuni marchigiani (ANCI Marche);
- i) da un rappresentante dei giovani amministratori provinciali designato dall'Unione regionale delle province marchigiane (UPI Marche).

W
A



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. X

Art. 3
(Criteri per la designazione dei componenti)

Rispetto alle designazioni richieste, si adottano i seguenti criteri:

- a) con riferimento alla lettera a) del 2° comma dell'art. 9, fa parte della Consulta l'Assessore con delega specifica alle politiche giovanili o suo delegato;
- b) per l'elezione dei tre rappresentanti di cui alla lettera b) del 2° comma dell'art. 9, la struttura regionale competente invita le associazioni iscritte nell'elenco alla data di avvio della procedura di costituzione della Consulta, ad eleggere tre rappresentanti dei giovani (18-35 anni) fra gli appartenenti alle stesse. La competente struttura regionale può richiedere una nuova elezione dei tre rappresentanti qualora, a seguito dell'aggiornamento annuale dell'elenco delle Associazioni giovanili, se ne rilevi l'esigenza. Una nuova procedura di elezione deve essere altresì garantita nel caso lo richieda il 50% del totale delle associazioni iscritte;
- c) per la designazione dei quattro rappresentanti di cui alla lettera c) del 2° comma dell'art. 9 la struttura regionale competente invita i consigli studenteschi delle quattro università marchigiane (attraverso formale richiesta scritta o riunione appositamente convocata) a proporre la designazione di un loro rappresentante;
- d) per la designazione dei cinque rappresentanti di cui alla lettera d) del 2° comma dell'art. 9 la struttura regionale competente invita le cinque consulte provinciali degli studenti (attraverso formale richiesta scritta o riunione appositamente convocata) a proporre la designazione di un loro rappresentante;
- e) per la designazione dei tre rappresentanti di cui alla lettera e) del 2° comma dell'art. 9, la struttura regionale competente invita le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio regionale (attraverso formale richiesta) a proporre le designazioni richieste;
- f) per la designazione dei quattro rappresentanti di cui alla lettera f) del 2° comma dell'art. 9, la struttura regionale competente invita le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul territorio regionale a proporre le designazioni richieste;
- g) per la designazione di cui alla lettera g) del 2° comma dell'art. 9, la struttura regionale competente invita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari (attraverso formale richiesta scritta) a proporre le designazioni richieste;
- h) per la designazione dei cinque rappresentanti di cui alla lettera h) del 2° comma dell'art. 9, la struttura regionale competente invita l'ANCI Marche (attraverso formale richiesta scritta) a proporre le designazioni richieste;
- i) per la designazione di un rappresentante di cui alla lettera i) del 2° comma dell'art. 9, la struttura regionale competente invita l'UPI Marche (attraverso formale richiesta scritta) a proporre la designazione richiesta.

Qualora le designazioni richieste alle lettere e) e f), non pervengano nei termini stabiliti, la struttura regionale competente convoca una riunione invitando tutti i soggetti interessati al fine di giungere ad una proposta congiunta. Nel caso in cui, in sede di riunione, le parti non raggiungano l'accordo, si procede con votazione che avverrà limitatamente ai partecipanti alla riunione.

li
A

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. X

Art. 4
(Parità di genere)

Nella costituzione della Consulta deve essere garantita la parità di genere nel rispetto dell'art. 9, comma 6, della legge regionale n. 24/2011.

La Regione Marche, attraverso la propria struttura, nella richiesta di designazione ai vari soggetti interessati, evidenzia la necessità di procedere garantendo il rispetto di tale principio.

Lo stesso può essere derogato solo nel caso in cui uno o più soggetti interessati non siano in grado, stante l'assenza di componenti, di effettuare la designazione in parità di genere.

Art. 5
(Nomina)

Con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia si provvede alla nomina dei componenti della Consulta che, ai sensi della previsione normativa di cui all'art. 9, comma 6, è costituita in presenza della maggioranza dei componenti, salvo integrazioni successive.

Con decreto del dirigente della competente struttura regionale si procede, altresì, alla sostituzione di componenti che, per sopraggiunti motivi indicati dall'art. 7, non abbiano più titolo a partecipare.

Art. 6
(Durata in carica)

La Consulta regionale dei giovani dura in carica quanto la legislatura e continua ad esercitare i propri compiti fino all'insediamento della nuova Consulta.

Art. 7
(Decadenza dalla carica e sostituzione)

I componenti della Consulta restano in carica per tutta la durata della legislatura e decadono per i seguenti motivi:

- a) compimento del 36° anno di età;
- b) dimissioni volontarie;
- c) mancata partecipazione alle riunioni validamente costituite, per tre volte consecutive, senza valida motivazione scritta da far pervenire alla segreteria della competente struttura regionale;
- d) qualsiasi altra situazione per cui il soggetto perda i requisiti di rappresentanza dell'organismo che l'ha designato. La perdita di rappresentanza deve essere formalmente comunicata dai soggetti direttamente interessati.

In tutti i casi in cui il componente decaduto è sostituito attraverso l'attivazione delle procedure di cui all'art. 3.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. X

Art. 8
(Riunioni e convocazione)

L'Assessore regionale competente insedia la Consulta che, nella sua prima riunione, elegge al suo interno il Presidente della Consulta e un suo vice che lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento temporaneo.

La Consulta si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per lo svolgimento delle proprie funzioni e per esprimere i pareri alla Giunta regionale come stabilito dall'art. 9, comma 4, della legge regionale n. 24 del 05/12/2011.

La Consulta può essere convocata, in via straordinaria, quando lo richiedano almeno 1/3 dei componenti.

Le sedute della Consulta sono convocate e presiedute dal Presidente.

Lo svolgimento delle funzioni di segreteria della Consulta è garantito dalla struttura regionale competente in materia.

La convocazione è trasmessa dalla segreteria di cui all'art. 11, tramite strumenti informatici (comunicazione e-mail), con un preavviso di almeno sette giorni rispetto alla data fissata per la riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a tre.

La lettera di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.

Art. 9
(Funzionamento)

La Consulta si intende validamente riunita quando è presente almeno 1/3 dei componenti.

Ai fini della partecipazione non è ammessa la delega.

Le decisioni sugli argomenti all'ordine del giorno sono deliberate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di urgenza motivata il Presidente può far esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

In ogni caso, i pareri di cui all'art. 9, comma 4 della legge, devono essere espressi nel termine di 15 giorni dalla richiesta (formulata in sede di riunione o inviata via e-mail), decorso inutilmente il quale si può prescindere dagli stessi.

In caso di parere negativo sui piani di cui agli artt. 4 e 5 della legge, essendo il parere espressione di una funzione meramente consultiva, i relativi atti possono essere adottati riportando le motivazioni espresse dalla Consulta.

Nell'ambito delle sue funzioni la Consulta si avvale della segreteria di cui all'art. 11.

Il Presidente della Consulta può chiedere di far partecipare ai lavori della Consulta, di volta in volta e sulla base dei temi da trattare, dirigenti o responsabili delle strutture regionali interessate, o soggetti diversi la cui partecipazione sia utile alla funzionale operatività della Consulta.



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. X**

delibera
385

Art. 10
(Lavori della Consulta)

I lavori e gli esiti di ciascuna seduta della Consulta, verbalizzati dalla segreteria, vengono trasmessi ai componenti, di norma, entro i successivi 15 giorni lavorativi dalla data di ciascuna riunione.

Nel caso in cui non pervengano osservazioni nei successivi 10 giorni, il verbale si intende approvato.

Le eventuali integrazioni, modifiche e/o la rettifica della verbalizzazione di propri interventi possono essere trasmesse da ciascun componente, nei termini sopra indicati, tramite e-mail indirizzata alla segreteria.

A seguito dell'integrazione con le modifiche richieste, il verbale definitivo viene nuovamente inviato ai componenti.

Art. 11
(Sede e segreteria)

La Consulta ha sede presso la struttura regionale P.F. Sport e Politiche giovanili, competente in materia.

La segreteria, su indicazione del Presidente della Consulta, cura la redazione degli avvisi di convocazione, verbalizza i lavori e adempie ad ogni altra necessità di funzionamento dell'organismo. Ove richiesto si occupa, altresì, di condividere le proposte maturate con gli enti o le strutture regionali competenti.

Art. 12
(Gratuità)

La partecipazione dei componenti ai lavori della Consulta è gratuita.